



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

*Spett.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione Generale per la Concorrenza  
Direzione Energia e Industria di Base dell'Autorità  
Piazza G. Verdi 6/a  
00198 Roma*

*Raccomandata anticipata via e-mail*

*Milano, 6 Aprile 2017*

**A498A - ENEL-PREZZI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO AREA BRINDISI  
Impegni presentati nell'ambito dell'istruttoria  
Osservazioni da parte di AIGET - Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader**

A parere della scrivente Associazione, anche al fine di evitare indebite distorsioni di mercato e inique conseguenze sul piano giuridico ed economico, gli impegni proposti non possono essere valutati in maniera disgiunta dai procedimenti già attualmente in corso davanti all'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) nei confronti degli operatori che operano attraverso le Unità di Consumo (UdC) e le unità di produzione non abilitate (UdP non abilitate).

Una visione d'insieme del fenomeno si rende infatti necessaria proprio in quanto l'episodio che ha determinato l'avvio della procedura dell'AGCM e l'adozione della Delibera 342/2016/E/eel da parte dell'AEEGSI è il medesimo. Ovvero quanto accaduto sui mercati dell'energia elettrica nel periodo marzo-giugno 2016 in cui nella macro zona SUD si sono registrati aggravii di costo per l'approvvigionamento di risorse su MSD da parte di Terna.

A tal proposito desideriamo in particolare ricordare quanto segue:

- le UdC e le UdP non abilitate recepiscono un differenziale di prezzo tra MGP e MSD (in tal senso sono dei meri *price taker*) e sono state ovviamente influenzate nel loro operato da questi differenziali;
- le attività di arbitraggio delle UdC e delle UdP non abilitate non sono state in tal senso il driver degli incrementi di costo di Terna per approvvigionamenti su MSD. Detti incrementi sono stati invece semmai influenzati in modo molto più significativo dalle attività poste in essere dalla UdP di Enel Produzione oggetto dell'istruttoria dell'AGCM in esame.

Nonostante quindi l'attività di arbitraggio dei soggetti ad oggi sotto l'esame dell'AEEGSI (tramite i suddetti procedimenti prescrittivi in particolare ai sensi della Delibera 342/2016/E/eel e successive) sia stata di minore rilevanza rispetto ai comportamenti ad oggi al vaglio dell'AGCM,



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

registriamo un preoccupante rischio causato dall'eventuale combinato disposto esito dei procedimenti avviati rispettivamente da AGCM e AEEGSI.

Più in particolare:

- con la procedura avviata da AGCM nei confronti di Enel, nel caso di accoglimento dei suddetti impegni proposti, Enel risolverebbe il contenzioso con la semplice rinuncia ad ipotizzati profitti futuri (o meglio, con un mero "cap" a tali ipotizzabili profitti);
- La conseguenza degli impegni proposti peraltro è insita nella stessa regolamentazione di settore, visto che l'impianto di produzione di Enel in questione passerà ad un regime di essenzialità – scelta che già nei fatti riduce opportunità di arbitraggio. L'impegno Enel si tradurrebbe in sostanza in una riduzione della redditività attesa rispetto a quella ottenibile con un regime di essenzialità a reintegro dei costi. **Ciò tuttavia non comporterebbe affatto un esplicito risarcimento al mercato dei danni causati, risarcimento che sarebbe invece la naturale conseguenza dell'eventuale accertamento dell'illiceità della condotta precedentemente tenuta;**
- con la Delibera 342/2016/E/eel l'AEEGSI ha invece avviato dei procedimenti individuali per imporre (tramite provvedimento prescrittivo) ai suddetti soggetti coinvolti (ex. UdC) la restituzione a Terna (e quindi al mercato) degli eventuali guadagni pregressi (imponendo tra l'altro di fatto l'applicazione retroattiva delle successive Delibere 444/2016/R/eel e 800/2016/R/eel) e ponendo quindi un tetto retroattivo agli arbitraggi fissato al 30%. Inoltre non si deve tralasciare il fatto che l'AEEGSI successivamente ha adottato anche provvedimenti di avvio di procedure sanzionatorie a carico sia delle UdC, sia delle UdP non abilitate, per l'asserita violazione della normativa di settore.

Dunque registriamo il concreto rischio dell'applicazione di "due pesi e due misure": da una parte (i) la rinuncia in quota parte ad ipotizzati profitti futuri, senza sanzioni e senza rischi di richiesta di danni privati, dall'altra (ii) la richiesta di restituzione di eventuali margini pregressi attraverso un procedimento retroattivo, in violazione dei basilari principi di certezza del diritto, oltre che le potenziali sanzioni.

Modificare con effetti sul passato le regole del gioco non è assolutamente condivisibile (anche per le esigenze di tipo bilancistico delle società coinvolte). Ma lo è ancor più se in una ben identificabile vicenda unitaria vengono applicati criteri difformi, iniqui e distorsivi su alcuni operatori e sul mercato.

Se il fine ultimo dei procedimenti avviati è evitare ulteriori e futuri incrementi di costo per gli utenti finali dell'energia e costringere gli operatori che hanno violato le regole a risarcire il



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

mercato, a nostro parere deve essere inclusa nell'analisi anche la valutazione di quali eventuali benefici sono stati riconosciuti ai clienti finali da parte dei soggetti che hanno operato attraverso arbitraggi.

Oltre all'ingiustificabile asimmetria di trattamento tra Enel e i grossisti, occorre quindi ribadire i seguenti aspetti:

- la centrale di Enel in questione è già stata inclusa tra gli impianti essenziali anche se l'ammissione alla reintegrazione dei costi è subordinata al procedimento AGCM;
- nel caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi, la Delibera 111/06 già prevede una normalizzazione dei ricavi di mercato al CVR, oltre che la compensazione dei costi fissi all'interno di un regime regolato, malgrado la disponibilità di ENEL ad auto-infliggersi uno sconto;
- **l'effetto congiunto degli impegni 1 e 2, anche alla luce della dimensione e della posizione nel mercato di un asset come quello di Enel in questione, è quello di una alterazione delle normali dinamiche di mercato a valle del raggiungimento della soglia di margine proposta da Enel nei suoi impegni;**
- **sarebbe invece auspicabile che Enel, come gli altri operatori, continui a coprire i propri costi secondo le normali logiche competitive;**
- **sottolineiamo infine che accettando gli impegni proposti si precluderebbe in via definitiva la possibilità per i clienti finali di chiedere il loro dovuto risarcimento (dato che in assenza di un esplicito provvedimento sanzionatorio né da parte dell'AGCM né da parte dell'AEEGSI è irrealistico pensare che dei privati possano portare un caso così complesso contro un operatore così potente come Enel davanti a qualunque organo giudiziario).**

Ribadendo quindi tutte le nostre perplessità e criticità relativamente agli impegni presentati da parte di Enel Produzione S.p.A. e di Enel S.p.A., auspichiamo in aggiunta un'analisi seria e approfondita sul mercato MSD per definire finalmente in maniera chiara i benefici (o meno) che il sistema elettrico registra dall'attività di arbitraggio degli utenti del dispacciamento.

Tale attività va difesa e non preclusa, anche in quanto sinora ha rappresentato uno dei pochi ambiti in cui il mercato ha potuto realmente svilupparsi attraverso meccanismi concorrenziali.

Ci rendiamo infine come d'uso nel caso pienamente disponibili a confrontarci con i Vostri uffici nell'elaborazione di eventuali valutazioni di impatto del procedimento in corso.

  
Paolo Ghislandi